


	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 1 di 15

REGOLAMENTO

PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Rev	Data	Natura modifica	Preparazione	Verifica	Approvazione
0	29/06/2011	Prima emissione	DS, DSGA, U.T.	U.T.	CDI, DS

Preparazione		Verifica		Approvazione	
Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
23/06/11		29/06/2011		29/06/2011	
23/06/11				29/06/2011	
24/06/2011					

Nome File	RGLM_07- Regolamento per la tracciabilità dei flussi.docx
Lista distribuzione	DS, DSGA, Albo Istituto

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 2 di 15

INDICE

Art. 1 - Nomenclatura.....	3
Art. 2 - Scopo e principi generali	3
Art. 3 - Campo di applicazione.....	3
Art. 4 - Filiera delle imprese	3
Art. 5 - Stazione appaltante.....	4
Art. 6 - Soggetti passivi	4
Art. 7 - Obblighi di tracciabilità.....	4
Art. 8 - Conti correnti dedicati.....	4
Art. 9 - Strumenti di pagamento.....	5
Art. 10 - I codici: DURC	5
Art. 11 - I codici: CIG	7
Art. 12 - I codici: CUP	9
Art. 13 - I codici: SIMOG	10
Art. 14 - Tipologie particolari di pagamenti.....	10
Art. 15 - Lavori “in house”	12
Art. 16 - Conto dedicato	12
Art. 17 - Le clausole contrattuali	12
Art. 18 - Contribuzione all’ACVP	13
Art. 19 - Entrata in vigore	14
Normativa di riferimento.....	15

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 3 di 15

Art. 1 - Nomenclatura

DURC	Documento Unico di Regolarità Contabile
CIG	Codice Identificativo Gare
CUP	Codice Unico Progetto
SIMOG	Sistema Informativo Monitoraggio Gare
RSSA	Responsabile SIMOG Stazione Appaltante
AVCP	Autorità Vigilante Contratti Pubblici
CVP	Common Procurement Vocabulary – Vocabolario comune per appalti (designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici ex Regolamento (CE) n.2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti)
AUTORITA'	Autorità vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CANDIDATO	Operatore che sarà invitato a presentare l'offerta
OFFERENTE	Operatore economico / Ditta che presenterà l'offerta
STAZIONE APPALTANTE	Istituzione Scolastica Autonoma che bandisce la gara
FILIERA DELLE IMPRESE	Soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità
OSSERVATORIO	Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture
ACCORDO	Accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round

Art. 2 - Scopo e principi generali

La tracciabilità dei flussi è inserita in una legge contenente misure di contrasto alla criminalità organizzata denominata “piano straordinario contro le mafie”, successivamente arricchita dalle due determinazioni del l'AVCP, n.10 e n.8 del 2010.

Ha lo scopo di prevenire le infiltrazioni criminali nel settore degli appalti, dei contratti, delle forniture e dei finanziamenti pubblici, creando le condizioni per la tracciabilità di tutte le risorse finanziarie investite, grazie, soprattutto, alla previsione dell'utilizzo di conti correnti bancari o postali appositamente dedicati, anche se non in via esclusiva.

Art. 3 - Campo di applicazione

Il campo di applicazione comprende tutti i contratti di appalto pubblico, di servizio pubblico, di fornitura pubblica conclusi tra un operatore economico privato (impresa) ed il committente pubblico, senza alcuna distinzione d'importo, e con o senza la predisposizione di un' apposita gara, tutti i relativi subappalti, le relative subforniture, e subcontratti, le relative procedure in economia, purché effettuate “in cottimo” ossia con affidamento a terzi, e tutte le concessioni di lavori e servizi pubblici.

Art. 4 - Filiera delle imprese

Il comma 1 dell'art. 3 indica come soggetti destinatari degli obblighi di tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese, i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 4 di 15

Il D.L. n. 187 ha chiarito che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita ai subappalti, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Sono soggetti alla tracciabilità il rapporto tra :

- ✚ l'appaltatore ed il subappaltatore (si tratta di rapporto contrattuale avente il medesimo oggetto del rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore, sebbene più limitato);
- ✚ l'appaltatore e gli altri subcontraenti, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni (forniture, forniture con posa in opera, noli, contratti di servizi, di trasporto, di prestazione d'opera, ecc.) in quanto in tutti i casi si tratta di rapporti contrattuali direttamente finalizzati all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto principale; la stessa caratteristica rivestono poi tutti i contratti stipulati dal subappaltatore, perché, quest'ultimo realizza una parte dell'opera.

Art. 5 - Stazione appaltante

Le stazioni appaltanti sono destinatarie delle norme sulle tracciabilità, che pongono a carico delle stesse una serie di obblighi, e precisamente:

- ✚ richiedere il CIG all'Autorità di vigilanza ed il CUP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ✚ inserire nei contratti di appalto la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità;
- ✚ emettere i mandati di pagamento sui conti correnti comunicati degli operatori economici;
- ✚ indicare negli stessi il CIG ed il CUP;
- ✚ verificare che nei contratti stipulati dall'appaltatore e dal subappaltatore sia inserita la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

Art. 6 - Soggetti passivi

Soggetti passivi sono tutti coloro che a vario titolo (a partire dalla stazione appaltante, fino all'appaltatore, fino ai subappaltatori ed ai subcontraenti, ecc.) sono parte della cosiddetta filiera, ossia sono interessati, a qualsiasi titolo, all'esecuzione, anche se non esclusiva, del contratto d'appalto pubblico per lavori o servizi pubblici, nonché i concessionari di lavori e di servizi pubblici, ossia tutti coloro che ricevono denaro pubblico relativo ad appalti e contratti per lavori, contratti, forniture, servizi e concessioni pubbliche.

Art. 7 - Obblighi di tracciabilità

L'articolo 3 obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche:

1. ad effettuare tutte le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e cioè ad un contratto con un soggetto pubblico, avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
2. a riportare negli strumenti di pagamento i codici identificativi del contratto cui si riferiscono.

Art. 8 - Conti correnti dedicati

L'art. 3 della legge n. 136 stabilisce che tutti i soggetti che operano nell'ambito dei lavori, servizi e forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 5 di 15

o presso la società Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, pertanto l'Istituto utilizzerà il conto corrente bancario attualmente in uso.

L'amministrazione appaltante gli estremi identificativi comunicherà il conto sul quale dovranno essere effettuate le operazioni finanziarie relative alla commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La comunicazione deve essere effettuata nel termine di sette giorni dall'accensione del conto o nel caso di utilizzazione di un conto preesistente, entro sette giorni dalla sua destinazione alla commessa pubblica, in ogni caso prima che venga effettuata un'operazione finanziaria relativa alla commessa cui viene dedicato, secondo quanto precisato dall'AVCP (det. n. 8/2010).

Art. 9 - Strumenti di pagamento





Poiché vi è la necessità che tutte le operazioni finanziarie relative ai lavori, servizi e forniture pubblici (che, come detto, devono essere registrati su conti dedicati) siano effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, queste devono contenere materialmente i codici identificativi della commessa, per assicurarne la piena tracciabilità.

Art. 10 - I codici: DURC

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell'edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

Il DURC è rilasciato da:

-  INPS;
-  INAIL;
-  le Casse Edili (nel settore edile);
 - gli altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (es: ENPALS, IPSEMA), previa convenzione con INPS e INAIL;
-  gli enti bilaterali, in via sperimentale e per un periodo di 24 mesi successivi all'emanazione del Decreto Ministeriale del 14.10.2007, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, limitatamente, in questo caso, ai soli datori di lavoro che vi aderiscono.

Nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC; la richiesta per via telematica è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA, per le altre tipologie di richiedenti, detta richiesta non è obbligatoria, ma consigliata.

La regolarità contributiva è requisito generale per l'affidamento dei contratti pubblici.

L'obbligo di acquisizione del DURC sussiste altresì in tutte le singole fasi procedurali di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), collaudo e pagamento del saldo finale), a prescindere dalla tipologia di affidamento e importo del contratto.

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 6 di 15

L'obbligo riguarda anche le imprese subappaltatrici o fornitrici con posa in opera in ogni singola fase.

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto ma anche gli appalti di servizi e forniture, la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione non associate ad appalti di lavori come appresso indicato:

- ✚ Appalti pubblici di forniture
 - per l'aggiudicazione dell'appalto
 - per la stipula del contratto
 - per l'emissione del certificato di pagamento
 - all'atto del pagamento finale
- ✚ Appalti pubblici di servizi
 - per l'aggiudicazione dell'appalto
 - per la stipula del contratto
 - all'atto della regolare esecuzione
 - alla liquidazione di ogni fattura

L'obbligo di acquisizione del DURC sussiste anche in caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia o di modesta entità.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 ha inoltre chiarito che il documento avrà validità trimestrale con riferimento al contratto specifico.

Il Durc non deve essere acquisito nel caso di ricorso all'Amministrazione diretta, ovvero per lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto.

Il DURC deve essere acquisito anche per attestare la regolarità contributiva dei lavoratori autonomi, che versano in almeno una delle seguenti condizioni:

- ✚ operino con la presenza di dipendenti;
- ✚ o in assenza di altra previdenza obbligatoria; si tratta, dunque, di lavoratori autonomi che devono essere iscritti ad INPS e INAIL.
- ✚ acquisto di beni al dettaglio o di forniture e servizi non incardinato in procedure negoziali.

Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti, sì, a condizione che abbiano l'obbligo di assicurarsi sia presso l'INAIL, che presso l'INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all'INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore.

Non sussiste l'obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali.

Se ad un operatore economico vengono affidati, da parte della medesima stazione appaltante, più contratti di servizio, il DURC ha validità per tutti i ciascun per ciascun servizio affidato.

Il termine massimo per il rilascio del DURC è di 30 giorni; il decorso dei 30 giorni è sospeso per un termine non superiore a 15 giorni per consentire la regolarizzazione della situazione debitoria, quando venga accertata una situazione di irregolarità ("Preavviso di accertamento negativo").

Nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali si forma, relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi, il cosiddetto silenzio assenso.

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 7 di 15

La validità del DURC decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti; nel settore degli appalti pubblici, il DURC ha validità trimestrale.






Il periodo di validità del DURC costituisce l'arco di tempo entro il quale l'impresa può far valere il DURC; l'AVCP ha precisato che negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale e decorre dalla data di rilascio, e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.

Oltre tale termine, non vi è più alcuna possibilità di considerare il documento valido.

Il periodo di copertura rappresenta, invece, il periodo per il quale gli enti previdenziali abbiano accertato la regolarità contributiva.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il periodo di validità del DURC non coincide con l'arco temporale che costituisce l'oggetto effettivo della certificazione.

Le conseguenze che discendono dall'accertamento della irregolarità contributiva per l'impresa sono:

-  esclusione dalla procedura di affidamento nell'ambito della quale è stata
-  accertata l'irregolarità contributiva o revoca dell'aggiudicazione;
-  mancato incasso dei SAL o delle liquidazioni finali;
-  mancata attestazione da parte delle SOA;
-  decadenza dai benefici normativi e contributivi.

Va precisato il Ministero del Lavoro, con la nota del 18 giugno 2010, ha precisato che in presenza di un ricorso amministrativo e fino alla sua formale decisione il DURC deve essere sempre rilasciato dall'INPS.

Nel caso di ricorso in via amministrativa, il decorso dei termini previsti per la sua definizione è da considerare quale decisione implicita di rigetto del ricorso; in questo caso ci si trova in una delle situazioni che non consentono di certificare la regolarità contributiva, poiché è previsto che "in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso".

Art. 11 - I codici: CIG

Gli elementi che consentono di ricostruire il flusso finanziario connesso alle commesse pubbliche sono costituiti dai codici che devono essere necessariamente inseriti negli strumenti di pagamento utilizzati dall'amministrazione appaltante e dai contraenti privati.

Si tratta in primo luogo del codice identificativo di gara (CIG) e, ove sia obbligatorio per legge, del codice unico di progetto (CUP).

Il CIG è attribuito dall'ACVP sui contratti pubblici alla stazione appaltante in capo alla quale è posto l'onere di acquisirlo e di riportarlo nei mandati di pagamento. Il CIG è obbligatorio per tutte le procedure finalizzate alla realizzazione di lavori, alla acquisizione di forniture o servizi, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia dell'appalto.

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente alla indizione della gara e deve essere indicato nel bando, ovvero nella lettera di invito a presentare l'offerta (per le procedure senza bando) e nell'ordinativo di pagamento.

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 8 di 15

All'atto di acquisizione del CIG, la procedura richiede la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza; i suddetti elementi non sono previsti nel caso in cui l' Istituto non preveda una pubblicazione del bando di gara ma proceda tramite lettere di invito con richiesta di preventivi.

1. Nel caso di una gara divisa in più lotti, il responsabile del procedimento deve provvedere ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest'ultimo, se ha attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il codice CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati.
 2. Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG (vedi determinazione Avcp n. 10/2010).
 3. In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'AVCP il CIG deve essere indicato, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
 4. Alla luce della posizione dell'AVCP, si deve richiedere il CIG anche per gli acquisti di importo inferiore a 2000 euro o al limite fissato dal Consiglio di Istituto quando non è prevista la richiesta dei tre preventivi. (cfr. art. 34 del D.I. n. 44 del 2001).
 5. Il CIG deve essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento: questo è il caso degli acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 101/2002: in tal caso, infatti, l'incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto ed il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come indicato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 5.
 6. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice dei contratti pubblici (contratti esclusi dall'applicazione del codice: es. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), compresi gli appalti di servizi indicati nell'allegato II B del Codice, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto, nello specifico:
 - Servizi alberghieri e di ristorazione
 - Servizi relativi all'istruzione (es. acquisto di corsi di formazione).
1. L'AVCP ha precisato che l'acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Invece, il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni.





	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 9 di 15

2. Infine, si precisa che allorché la scuola ponga in essere direttamente un contratto con un esperto esterno, non è tenuta al rispetto della normativa sulla tracciabilità, in quanto si tratta di contratti di prestazione d'opera e non di appalto.
3. Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP (articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro.
4. Qualora la stazione appaltante ometta di richiedere e/o di indicare il CIG sull'avviso pubblico, lettera d'invito, la stazione appaltante deve procedere a pubblicare un avviso di rettifica; qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta, il CIG deve essere indicato, al più tardi, nell' ordinativo di pagamento.

Art. 12 - I codici: CUP

Il CUP è invece obbligatorio *“per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici”* con riguardo a *“ogni nuovo progetto di investimento pubblico”*, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003 e delle delibere CIPE di attuazione, per i progetti di investimento pubblico, senza alcuna indicazione di importo.

La richiesta del codice CUP è obbligatoria, in aggiunta al CIG, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003), ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

-  la presenza di un decisore pubblico;
-  la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
-  la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
-  la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

Rientrano nella nozione di finanziamento pubblico gli interventi di ricerca e formazione realizzati con fondi nazionali e comunitari gestiti dal MIUR. (FSE, PON, POR etc); si tratta di contributi assegnati dal MIUR senza che la scuola abbia sottoscritto un contratto. In tali casi il CUP viene richiesto dal MIUR e comunicato successivamente alle scuole: il codice dovrà essere indicato sulla reversale d'incasso e per tutte le operazioni relative a quel progetto e andrà riportato in tutti gli atti amministrativi e contabili.

Se la scuola, in merito alla realizzazione di progetti legati ai finanziamenti del MIUR, dovesse procedere a stipulare contratti di appalto di servizi e/o forniture, dovrà richiedere all'AVCP il CIG che dovrà essere indicato sui mandati di pagamento nonché sui documenti di spesa unitamente al CUP.

Nel caso di subappalti o subcontratti, l'adeguamento si pone in essere attraverso l'inserimento nel contratto di appalto della clausola della tracciabilità e con la comunicazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore dei nominativi, rispettivamente, del subappaltatore (o dei subappaltatori), degli altri subcontraenti, nonché dell'importo del contratto e dell'oggetto del lavoro.

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 10 di 15

Art. 13 - I codici: SIMOG

Il responsabile del procedimento, accreditato, tramite il portale dell'AVCP effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce alla nuova procedura di gara il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo CIG.

Art. 14 - Tipologie particolari di pagamenti

1. Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare hanno l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi

- a tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;
- ad enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi
- al pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture ove sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati,
- ai concessionari di finanziamenti pubblici, inclusi i finanziamenti europei, tra i quali rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo,
- concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti; (es. contratto per la concessione dei locali bar con gestione del servizio ristoro alunni della scuola),
- i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi
- alla retribuzione dei dipendenti, dei consulenti e dei fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche;
- Di particolare interesse è il tema relativo all'applicabilità delle norme sulla tracciabilità alle risorse finanziarie movimentate, nell'ambito dell'esecuzione delle attività rientranti nel campo di applicazione della norma, a favore di lavoratori autonomi, siano essi più o meno organizzati in forma individuale, associata o societaria.
- L'elemento che, secondo l'AVCP deve ritenersi discriminante è la natura della prestazione che il professionista è chiamato a fornire.
- Occorre, infatti, distinguere i casi in cui al professionista l'affidamento avvenga in forza di un conferimento di un incarico professionale all'interno del quale è prevalente la connotazione della personalità (ad esempio il rilascio di un parere legale), da quello in cui l'affidamento avvenga, al contrario, in base alla norme del Codice dei Contratti, ed in cui è prevalente la prestazione di un servizio (servizi di progettazione).
- Solo nel primo caso, l'AVCP ritiene applicabili le norme sulle tracciabilità.

La stazione appaltante deve richiedere un CIG anche quando deve stipulare un contratto di sponsorizzazione, poiché il Codice prevede, all'art. 26, comma 1, l'applicazione dei principi del Trattato per il relativo affidamento.

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 11 di 15

2. Sono esclusi dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità:

- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006”;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del d. lgs. n. 163/2006;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (incarichi a esperti esterni);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale, ossia le spese che le amministrazioni pubbliche coprono con l'utilizzo, anche per cassa, di uno specifico fondo detto appunto “fondo economale”, impiegato non a fronte di uno specifico contratto, ed a condizione che le stesse siano indicate in un provvedimento interno dell'ente pubblico.
- Il fondo economale è assimilabile al fondo delle minute spese, che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al DSGA, nel limite stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale. [si rimanda ai regolamenti sulla gestione delle minute spese RLGM30-01 e sugli acquisti in economia RLGM32-00], fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

3. Quanto al limite pecuniario, l'AVCP ha confermato la soglia è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle minute spese sostenute nel corso della giornata.
4. Le spese giornaliere (per le quali l'AVCP non ritiene necessaria la richiesta del CIG) di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 136 si riferiscono esclusivamente alle spese quotidiane sostenute dall'appaltatore o dagli operatori economici relativamente agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136 e non vanno confuse con le minute spese di cui al D.I. n. 44 del 2001.
5. Analogamente servizi e produzioni in economia solo se effettuate in amministrazione diretta sono esclusi dalla tracciabilità, in assenza del requisito della “terzietà” .
6. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento (art. 125 comma 3 del D.Lgs. 163 del 2006). Tale procedura non deve essere confusa con l'affidamento diretto (cioè con la procedura di affidamento di un contratto senza aver preventivamente interpellato più ditte).
7. Per i pagamenti di prestazioni che non riguardano una singola commessa ma che si possono riferire a più commesse, o anche ad attività diverse, il relativo pagamento sarà effettuato sul conto indicato per una qualsiasi commessa per l'intero ammontare, mentre non sarà registrato sui conti relativi alle altre commesse.

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 12 di 15

Art. 15 - Lavori “in house”

Non sono soggette alla disciplina sulla tracciabilità le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti *in house*).

In questo caso, infatti, non si configura la fattispecie del contratto di appalto, per mancanza del requisito della terzietà del soggetto esecutore, ma si tratta di una modalità organizzativa dell'amministrazione. La disciplina sulla tracciabilità, però, si applica agli eventuali appalti stipulati con terzi dalla società in house.

Art. 16 - Conto dedicato

Il comma 7, dell'art. 3, legge n. 136 impone ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente o dei conti correnti bancari o postali sui quali saranno effettuate le operazioni finanziarie relative all'appalto; le generalità ed il codice fiscale, delle persone autorizzate ad operare su di essi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.




La comunicazione deve essere fatta entro sette giorni dall'accensione del conto; nell'ipotesi di utilizzazione di un conto preesistente i sette giorni decorrono dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, dove il termine “utilizzazione” deve essere inteso come “destinazione” del conto, dato che la comunicazione relativa agli estremi del conto deve comunque precedere l'operazione con la quale il conto viene utilizzato.

L'obbligo di comunicazione grava su ciascuno dei soggetti subappaltatori o subcontraenti tenuti alla tracciabilità, i quali devono rendere le informazioni direttamente alla stazione appaltante e non per il tramite dell'appaltatore.



Viene previsto, infine, che, data la possibilità che un fornitore abbia stipulato più contratti con la medesima stazione appaltante, questi possa comunicare una sola volta gli estremi del conto corrente dedicato, specificando che farà riferimento a quest'ultimo per tutti i rapporti contrattuali presenti e futuri dei quali sarà parte.

Art. 17 - Le clausole contrattuali

Ai sensi del comma 8, gli obblighi di tracciabilità non operano automaticamente “ex lege”, ma devono essere previsti da una clausola contrattuale appositamente predisposta:

-  dalla stazione appaltante, che la inserisce nel contratto di appalto;
-  dall'appaltatore, che la inserisce nei contratti stipulati con i subappaltatori o con gli altri subcontraenti;
-  dal subappaltatore, che la inserisce nei contratti con i propri subcontraenti.

Alla luce delle nuove disposizioni, la scuola stazione appaltante deve:

-  inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
-  verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 13 di 15

Il controllo sulla presenza della clausola di tracciabilità nel contratto è onere della stazione appaltante (comma 9). A quest'ultima debbono essere, pertanto, trasmessi tutti i contratti della filiera. Poiché la legge non specifica i soggetti sui quali incombe l'obbligo della trasmissione, sembra ragionevole ritenere che sia l'appaltatore ad effettuarla per i propri subcontraenti ed il subappaltatore per i propri (a tal fine è utile che l'appaltatore inserisca un'apposita clausola nel contratto di subappalto).

La mancanza della clausola comporta la nullità del relativo contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 18 - Contribuzione all'ACVP

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dalla deliberazione 3 novembre 2010, i seguenti soggetti pubblici e privati:

- ✚ le stazioni appaltanti (scuole) e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
- ✚ gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
- ✚ gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Sono esentate dall'obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie:

- ✚ i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per i soggetti di cui all'art. 2, lettera a); pertanto, le scuole non devono pagare alcun contributo per contratti di importo inferiore a 40.000 euro
- ✚ i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro per i soggetti di cui all'art. 2, lettera b).

Da specificare che l'importo a base di gara è sempre da intendersi al netto dell'IVA.

Le stazioni appaltanti devono eseguire il pagamento entro la data riportata nel bollettino MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale.

Per la stazione appaltante non è possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento del bando o della gara oppure nel caso di gara andata deserta o senza esito.

E' possibile richiedere il rimborso per un pagamento effettuato per errore due volte sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/36723289) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Direzione generale contabilità e finanza - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia dei due versamenti effettuati. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 14 di 15

Tabella riepilogativa dei contributi

Inferiore a € 40.000	Esente
Tra € 40.000 e € 150.000	€ 30,00
Tra € 150.000 e € 300.000	€ 225,00
Tra € 300.000 e € 500.000	€ 225,00
Tra € 500.000 e € 800.000	€ 375,00
Tra € 800.000 e € 1.000.000	€ 375,00
Tra € 1.000.000 e € 5.000.000	€ 600,00
Tra € 5.000.000 e € 20.000.000	€ 800,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000	€ 800,00

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5/17 del 29/06/2011.

	RGLM 07	REGOLAMENTO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	Revisione 0
			Data: 29/06/2011
			Pagina 15 di 15

Normativa di riferimento

- ✚ Legge 3 agosto 2010, n.136, art.3;
- ✚ D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertita in Legge il 17 dicembre 2010, n.217;
- ✚ determinazione di AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- ✚ determinazione di AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, contenente “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”
- ✚ Accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round: adozione dei testi giuridici risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, conclusisi con la firma dell'atto finale di Marrakech e la creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- ✚ decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) [Gazzetta ufficiale L 336 del 23.12.1994]

Con questa decisione, il Consiglio adotta, a nome della Comunità europea e nell'ambito delle sue competenze, i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, incorporati nell'atto finale di Marrakech, firmato in Marocco il 15 aprile 1994 dai rappresentanti della Comunità europea e degli Stati membri.

L'atto finale di Marrakech comprende un elenco di accordi multilaterali e plurilaterali, nonché decisioni e dichiarazioni dei ministri che precisano le disposizioni di determinati accordi. Gli accordi commerciali multilaterali e gli strumenti giuridici ad essi attinenti costituiscono parte integrante degli accordi dell'OMC e sono vincolanti per tutti i membri dell'OMC. Gli accordi plurilaterali, pur facendo parte degli accordi dell'OMC, non comportano obblighi né diritti per i membri che non li hanno accettati (ad esempio, l'accordo sugli appalti pubblici).

L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio comporta diversi allegati contenenti gli accordi dell'OMC. L'allegato 1A contiene gli accordi multilaterali sugli scambi di merci. Si tratta degli accordi seguenti:

- ✚ accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») (che comprende il GATT 1947);
- ✚ accordo sull'agricoltura;
- ✚ accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie;
- ✚ accordo sui tessili e sull'abbigliamento;
- ✚ accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi;
- ✚ accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali;
- ✚ accordo relativo alle misure antidumping;
- ✚ accordo relativo alla valutazione in dogana;
- ✚ accordo sulle ispezioni pre-imbarco;
- ✚ accordo relativo alle regole in materia di origine;
- ✚ accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;
- ✚ accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative;
- ✚ accordo sulle misure di salvaguardia.